

Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "IndependentPOETRY", con sede nel Comune di Faenza, Vicolo Foschini 5. Il Consiglio Direttivo all'unanimità potrà modificare la sede dell'Associazione, senza modificare lo statuto.
2. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione ha scopi culturali e umanistici connessi alla valorizzazione della poesia e della letteratura in generale;
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
 - svolgere attività di promozione culturale in genere
 - promuovere l'educazione e la cultura della poesia in tutti i suoi aspetti;
 - organizzare attività e inclusione sociale legate alla diffusione della cultura e delle arti
 - organizzare manifestazioni e festival letterari annuali e non.
 - organizzare laboratori creativi e workshop sulla attività di scrittura, lettura e traduzione
 - organizzazione di concorsi letterari e premiazioni
 - organizzare incontri che favoriscano la diffusione della letteratura e la circolazione dei libri con autori nazionali e internazionali anche tramite strumenti digitali, multimediali, interattivi
 - organizzare congressi nazionale internazionali dedicati alla Poesia, all'editoria, con incontri tra autori ed editori,
 - curare iniziative di divulgazione della conoscenza e della cultura letteraria fin dall'età scolare, al fine di avvicinare i giovani;
 - svolgere attività di studio, di ricerca, di divulgazione e pubblicazione di opere su diversi supporti, nonché la relativa vendita agli associati e /o a terzi.
 - promuovere e valorizzare giovani artisti emergenti

In particolare l'associazione può:

- intervenire direttamente o indirettamente per organizzare corsi, convegni, seminari letture, conferenze, rivolti agli associati, ai cittadini ed alle scolaresche;
 - favorire e organizzare mostre e concorsi ed altre manifestazioni necessarie ed utili al raggiungimento dei predetti scopi sociali e per lo sviluppo e la crescita dei giovani tramite la loro espressione artistica.
3. Per lo svolgimento delle suddette attività istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o istituzionali pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- h) contributi di privati
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

L'Associazione sarà tenuta a quanto previsto dall' Art. 4, comma 2 della legge 07/12/2000, n. 383.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

Art. 4 Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche o entità collettive, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci sono suddivisi in 3 categorie:

- soci ordinari – coloro che versano la quota associativa ordinaria annuale;
- soci sostenitori – coloro che versano una quote superiore all'ordinaria;
- Soci fondatori (sono soci fondatori coloro che hanno contribuito alla fondazione della società e hanno sottoscritto l'atto di costituzione. I firmatari dell'atto di costituzione sono associati e fondatori.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo per:
 - a. Mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
 - b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. persistenti violazioni degli obblighi statuari
6. Nei casi di cui alle lettere b) e c) , prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- c. ad accedere alle cariche associative.
- 3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a)l'Assemblea dei soci;
 - b)il Consiglio direttivo;
 - c)il Revisore dei conti;
 - d)il Presidente.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.